

# TI\_GERICHTE 15.1995.204 vom 15. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.204](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.204)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.204 du 15 novembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.204 del 15 novembre 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

I due reclami sono sostanzialmente diretti contro provvedimenti dell'UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee: le cause inc. n. 15.95.00201 e 15.95.00204 possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

### E. 2

In via preliminare deve essere risolta la questione a sapere se il gravame 25/27 settembre 1995 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e il gravame 26/29 settembre 1995 di \_\_\_\_\_ sono tempestivi. a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all'Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF). In materia di realizzazione forzata d'immobili l'interessato deve agire entro i dieci giorni che seguono l'asta, perché, informato del giorno dell'asta dalla pubblicazione prevista all'art. 138 LEF (applicabile anche alla realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 156 LEF), egli, se non vi ha partecipato o non si è fatto rappresentare, deve interessarsi del modo in cui la stessa si è svolta (DTF 70 III 11 s.). In concreto giorno determinante per la decorrenza del termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è quindi l'8 settembre 1995. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva pertanto a scadere il 18 settembre 1995. Cadendo l'ultimo giorno del termine durante i sette giorni di ferie esecutive seguenti la Festa federale (art. 56 n. 3 LEF), il termine di reclamo è stato prorogato fino a mercoledì 27 settembre 1995 (art. 63 LEF). L'atto di reclamo 25 settembre 1995 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (inc. n. 15.95.00201), consegnato alla posta il 27 settembre 1995 risulta pertanto tempestivo. Tardivo è invece il reclamo 26 settembre 1995 di \_\_\_\_\_ (inc. n. 15.95.00204), atteso che il reclamante ha consegnato il gravame alla posta solo il 29 settembre 1995.

### E. 3

I reclamanti si aggravano contro l'aggiudicazione dell'8 settembre 1995 riproponendo in sostanza gli argomenti proposti da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con il reclamo 12 luglio 1995 (cfr. cons. G). Con l'evasione di siffatto reclamo il gravame 25/27 settembre 1995 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è divenuto privo d'oggetto perché le censure avanzate contro la procedura di aggiudicazione sono già state decise da questa Camera con sentenza 4/6 ottobre 1995 (cfr. cons. M). Il gravame andrebbe comunque respinto anche per le argomentazioni contenute nel pronunciato 4/6 ottobre 1995.

#### **E. 4**

Il reclamo 25/27 settembre 1995 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ (inc. n. 15.95.00201) è respinto mentre il gravame 26/29 settembre 1995 di \_\_\_\_\_ (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.